

La collocazione del televisore e il diritto del detenuto a guardare la TV.

di **Roberto Zunino**

1. Non è la prima volta che la magistratura di sorveglianza si pronuncia in merito ad una doglianza sollevata da un detenuto sottoposto al regime detentivo speciale di cui all'art. 41-*bis* comma 2 ord. penit. avverso un provvedimento dell'amministrazione penitenziaria avente ad oggetto – detto un po' grossolanamente – “la televisione”.

Particolarmente noto, soprattutto per aver dato adito ad un importante arresto della Corte costituzionale in ordine all'effettività della tutela giurisdizionale dei diritti delle persone *in vinculis*¹, è il caso affrontato dal Magistrato di sorveglianza di Roma nel 2011. In quell'occasione, il Direttore generale del Ministero della giustizia aveva disposto che venisse preclusa ai detenuti ristretti in regime di “carcere duro” nella Casa circondariale di Rebibbia la visione dei programmi irradiati dalle emittenti Rai Sport e Rai Storia; il Giudice capitolino, investito del reclamo a norma degli artt. 35 e 69 ord. penit., aveva annullato tale provvedimento in quanto ritenuto lesivo del diritto all'informazione sancito dall'art. 21 Cost. ed esplicitamente tutelato, in ambito penitenziario, dagli artt. 18 e 18-*ter* ord. penit., nonché privo di giustificazione in relazione alle esigenze di ordine e sicurezza pubblica alle quali è preordinato il 41-*bis*².

Con l'ordinanza in commento, invece, il Magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia si è pronunciato in merito al reclamo presentato da un detenuto avverso il silenzio-rifiuto dell'amministrazione penitenziaria relativamente all'istanza di spostamento del televisore all'interno della cella, istanza motivata in ragione dell'asserita incompatibilità tra la collocazione dell'apparecchio e la condizione di “quasi cecità” del reclamante.

Il fatto di essere cieco da un occhio ed ipovedente dall'altro, e di avere – come attestato dalla documentazione medica allegata alla memoria difensiva – oggettive difficoltà nella focalizzazione delle immagini oltre certe distanze, nonché un grado di fissazione eccentrica preferenziale, non consente, infatti, al detenuto di guardare la televisione, se non da posizione ravvicinata e con una certa angolazione.

Costui non può pertanto ricavare una soddisfacente visione di quanto trasmesso in TV stando troppo lontano dall'apparecchio. Né potrebbe ottenere apprezzabili benefici avvicinandovisi, atteso che la collocazione dello stesso ad un'altezza – come si legge nel provvedimento – di almeno 1 metro e 70 ragionevolmente

¹ Corte cost., 7 giugno 2013, n. 135.

² Mag. Sorv. Roma, 9 maggio 2011, n. 3031.

impone che la visione venga effettuata sopra una determinata distanza, e ciò allo scopo di fruire di un angolo di visuale il più perpendicolare possibile rispetto allo schermo, angolo di visuale che, invece, approssimandosi al televisore, diventerebbe via via più acuto, e costringerebbe dunque il detenuto ad assumere una postura innaturale, con il volto proteso verso l'alto.

Di qui l'interposizione del reclamo a norma degli artt. 35-*bis* e 69 comma 6 lett. *b*) ord. penit. e la relativa decisione di accoglimento della doglianza, pronunciata dal Magistrato di sorveglianza reggiano.

2. Il Giudice assume implicitamente a premessa della sua decisione il basilare principio in virtù del quale è riconosciuta e garantita al detenuto la tutela dei propri diritti suscettibili di essere lesi per effetto, tra l'altro, delle determinazioni amministrative prese nell'ambito della gestione ordinaria della vita in carcere.

Come noto, la tutela costituzionale dei diritti fondamentali dell'uomo, ed in particolare la garanzia della inviolabilità della libertà personale sancita dall'art. 13 Cost., opera anche durante la fase di esecuzione della pena, sia pure con le limitazioni che, com'è ovvio, la custodia in carcere necessariamente comporta, giacché chi si trova in stato di detenzione, pur privato della maggior parte della sua libertà, ne conserva sempre un residuo, che è tanto più prezioso in quanto costituisce l'ultimo ambito nel quale può espandersi la sua personalità³. Questo fa sì che l'adozione di provvedimenti suscettibili di incidere sul grado di privazione della libertà personale già imposto al detenuto con la sentenza di condanna sia di esclusiva pertinenza dell'autorità giudiziaria, a mente di quanto sancito dal citato art. 13 della Carta fondamentale, con esclusione dunque di ogni possibilità di intervento in tal senso da parte dell'Esecutivo, ed in specie dell'amministrazione penitenziaria.

Per contro, all'amministrazione penitenziaria competono tutte quelle misure attinenti le modalità concrete di attuazione del regime carcerario in quanto tale, e dunque già potenzialmente ricomprese nel *quantum* di privazione della libertà personale conseguente allo stato di detenzione⁴. Ad essa, in particolar modo, è riservata la responsabilità della custodia delle persone detenute, del loro trattamento e della sicurezza all'interno dell'istituto, nonché l'organizzazione della vita in carcere e degli strumenti attraverso i quali viene concretamente eseguita la sanzione penale⁵. Nel fare ciò, opera scelte di natura discrezionale, le quali, in ragione del principio della separazione dei poteri tra organi dello Stato, si sottraggono al sindacato giurisdizionale, rientrando nella sfera delle prerogative che la legge riconosce e riserva alla pubblica amministrazione⁶. E così, ad esempio – giusto per non allontanarci dal tema oggetto della decisione in commento – non è

³ Così, per tutte, Corte cost., 28 luglio 1993, n. 349.

⁴ Corte cost., 18 ottobre 1996, n. 351.

⁵ M. CANEPA, S. MERLO, *Manuale di diritto penitenziario*, Milano, 2010, p. 77 e s.

⁶ In applicazione di questo principio v., tra le altre, Cass., Sez. I, ud. 11 luglio 2012, n. 33104, Attanasio.

censurabile dal giudice, in quanto afferente all'esclusivo ambito amministrativo, il provvedimento che nega al detenuto la possibilità di acquistare e fruire di un telecomando personale per il televisore, non venendo in gioco, in tal caso, alcun diritto soggettivo⁷.

Il punto è proprio questo: ciò che s'è appena detto vale fino a che l'esercizio del potere riservato all'amministrazione non interferisca con i diritti delle persone *in vinculis*.

Vero è, infatti, che il vigente ordinamento penitenziario, ispirato ai dettami costituzionali ed, in particolare, ai precetti sanciti dagli artt. 2, 13 e 27 Cost., ha invertito la rotta rispetto al passato, ove era dominante la logica della "supremazia speciale", intesa quale completa soggezione del detenuto rispetto all'autorità carceraria, ed ha elevato costui a "soggetto", e non più ad "oggetto", dell'esecuzione penale⁸. In virtù, quindi, di un principio di civiltà, è indubbio che oggi la restrizione della libertà personale non comporti affatto una *capitis deminutio* di fronte alla discrezionalità dell'amministrazione penitenziaria⁹, in quanto al condannato è riconosciuta la titolarità di situazioni soggettive attive e garantita quella parte di personalità umana che la pena non intacca¹⁰. Questo implica che al riconoscimento della titolarità di diritti debba necessariamente accompagnarsi il riconoscimento del potere di farli valere innanzi a un giudice in un procedimento di natura giurisdizionale¹¹, giacché il principio di assolutezza, inviolabilità ed universalità della tutela giurisdizionale esclude che possano esservi posizioni giuridiche di diritto sostanziale senza che vi sia una giurisdizione di fronte alla quale esse possano esser fatte valere¹².

Il potere dell'amministrazione incontra, dunque, un limite nell'adozione di provvedimenti lesivi dei diritti dei detenuti che non siano riconducibili alla concreta esigenza di mantenere l'ordine e la sicurezza all'interno del carcere e che non siano giustificabili, anche per la scelta delle modalità di esecuzione, in relazione ai fini da perseguire¹³, poiché – lo si ripete – anche ai detenuti la Costituzione riconosce il bagaglio dei diritti inviolabili dell'uomo, che portano con sé lungo tutto il corso del rapporto esecutivo¹⁴, con l'imprescindibile corollario rappresentato dalla possibilità di tutelarli in giudizio, salvo altrimenti ridurli ad un "simbolico", ma inconsistente, *flatus vocis*.

3. Venendo al caso di specie, e tenendo a mente quanto detto sin qui, si può osservare come il silenzio-rifiuto dell'autorità penitenziaria in ordine all'istanza di

⁷ In questo senso Cass., Sez. VII, ud. 29 maggio 2014, n. 373, Attanasio.

⁸ V., per tutti, F. DELLA CASA, voce *Ordinamento penitenziario*, in *Enc. Dir., Annali*, II, tomo 2, Milano, 2008, p. 799.

⁹ Corte cost., 11 febbraio 1999, n. 26.

¹⁰ Corte cost., 6 agosto 1979, n. 114.

¹¹ Corte cost., 11 febbraio 1999, n. 26, cit.

¹² Corte cost., 3 luglio 1997, n. 212.

¹³ Cass., Sez. I, 24 marzo 2004, n. 14487, Paziienza.

¹⁴ Cass., Sez. Un., 10 giugno 2003, n. 25079, Gianni.

spostamento del televisore avanzata dal detenuto attenga certamente all'ambito della gestione ordinaria della vita in carcere da parte dell'amministrazione, ma, al contempo, interferisca con i diritti dell'istante, violandoli: ragion per cui il Magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia ha accolto il reclamo ai sensi del combinato disposto degli artt. 35-*bis* e 69 comma 6 lett. *b*) ord. penit. Il ragionamento logico appare decisamente lineare: il provvedimento di carattere negativo con cui l'amministrazione non si è fatta carico di adeguare la collocazione dell'apparecchio in relazione alle esigenze del detenuto, procrastinando ingiustificatamente una situazione di sostanziale impossibilità, o comunque di seria difficoltà, per il detenuto stesso di fruire, in maniera accettabile, della visione di quanto trasmesso in TV, nega surrettiziamente a costui l'esercizio di quei diritti che la disponibilità della televisione offre.

A venire in gioco è anzitutto il diritto ad essere informati, specificamente tutelato – come detto in apertura – dall'art. 18 ord. penit. e fornito di copertura costituzionale in quanto accezione passiva della libertà di manifestazione del pensiero *ex art. 21 Cost.*¹⁵ La televisione, infatti, assume un ruolo non certo secondario all'interno del carcere. Essa rappresenta, nella realtà degli istituti penitenziari, il mezzo di informazione più utilizzato¹⁶, e, a livello normativo, viene presa in esplicita considerazione, tra l'altro, dalle Regole penitenziarie europee, là dove si stabilisce che ai detenuti deve essere permesso di tenersi informati regolarmente degli avvenimenti pubblici anche mediante la visione di trasmissioni televisive, a meno che non vi sia un divieto specifico imposto dall'autorità giudiziaria su un singolo caso per un periodo determinato¹⁷.

Attesa l'importanza rivestita dallo strumento *de quo*, risulta allora chiaro che l'amministrazione sia tenuta a favorirvi un adeguato accesso, cosa che, al contrario, non avviene nella situazione oggetto della decisione in analisi, ove la cattiva collocazione dell'apparecchio inibisce al detenuto di ricavare una soddisfacente visione delle immagini – venendo dunque penalizzato nella qualità dell'informazione che riceve –, giacché, come s'è anticipato, la sua condizione di “quasi cecità” non gli consente di focalizzare correttamente da lontano quanto trasmesso. E a nulla può valere la possibilità di avvicinarsi, dal momento che l'altezza alla quale il televisore è posizionato fa sì che il soggetto *in vinculis*, per guardare la TV, sia costretto a tenere il collo proteso all'insù, assumendo pertanto una postura che il Giudice definisce assolutamente innaturale e scomodissima, ed evidentemente non mantenibile per più di qualche secondo da chiunque, a maggior ragione da una persona anziana come il reclamante. Il tutto, quindi, si risolve nel subordinare la possibilità per costui di “mettere a fuoco” ciò che viene trasmesso in

¹⁵ Cfr. Corte cost., 28 luglio 1976, n. 202; Corte cost., 21 luglio 1981, n. 148; Corte cost., 14 luglio 1988, n. 826.

¹⁶ In questo senso, S. ARDITA, F. FALDI, L. DEGL'INNOCENTI, *Diritto penitenziario*, Roma, 2014, p. 77.

¹⁷ Consiglio d'Europa, *Raccomandazione R (2006) 2 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulle Regole penitenziarie europee*, Regola n. 24, par. 10.

televisione ad una condotta che risulta all'evidenza incompatibile con il suo stesso diritto alla salute tutelato all'art. 32 Cost., e che quindi non gli può certo essere richiesta.

Né si rinvengono argomenti tali da giustificare il silenzio-rifiuto opposto dall'amministrazione. Invero, la collocazione della TV ad un'altezza piuttosto elevata può astrattamente rispondere ad esigenze di sicurezza interna, poiché, ove la stessa fosse "a portata di mano", il detenuto, volendolo, sarebbe in grado di manometterla ed utilizzarla, ad esempio, per ricavare una surrettizia sorgente di energia elettrica a basso voltaggio. Tuttavia, simili problematiche, che peraltro dalla lettura del provvedimento del Giudice reggiano non risulta siano state dedotte in giudizio, difficilmente potrebbero assumere concreta rilevanza nel caso di specie, in quanto la condizione in cui versa la vista dell'istante esclude di fatto che lo stesso possa cimentarsi in operazioni del suddetto genere. E, comunque, anche a voler ritenere che ciò fosse possibile, si deve prendere atto della circostanza per cui l'apparecchio – come emerge dall'ordinanza – è fissato al muro «dentro un involucro protettivo», il quale, se da un lato, nella vicenda oggetto della decisione *de qua*, verosimilmente inibisce al detenuto di giungere a contatto con il televisore, dall'altro, in una prospettiva più generale, costituisce un importante strumento utilizzabile dall'amministrazione al fine di impedire manomissioni od altre attività pregiudizievoli per l'ordinato svolgimento della vita in carcere, e questo nell'ottica di un bilanciamento tra il diritto all'informazione del soggetto *in vinculis*, di cui la TV rappresenta, perlomeno nella realtà degli istituti penitenziari, il principale mezzo di esercizio, e l'esigenza – altrettanto degna di tutela – al mantenimento della sicurezza interna alla struttura carceraria.

Il fatto che non vi siano, nel caso di specie, ragioni idonee a giustificare un provvedimento amministrativo che ha come conseguenza quella di rendere estremamente difficile la corretta visione della televisione, e dunque l'adeguato accesso all'informazione che da essa promana, permette di distinguere nettamente la vicenda in esame dalle ben diverse previsioni contenute nella circolare ministeriale 6 novembre 2011, n. 8845/2011 (ed ora recepite dalla circolare ministeriale 2 ottobre 2017, n. 3676/6126) le quali sanciscono che ogni tipo di stampa autorizzata (quotidiani, riviste, libri) può essere acquistato dai detenuti sottoposti al regime detentivo speciale di cui all'art. 41-*bis* comma 2 ord. penit. soltanto nell'ambito dell'istituto, tramite l'impresa di mantenimento o personale delegato dalla direzione, essendone vietata la ricezione dall'esterno, ed in particolare dai famigliari, sia a mezzo posta, sia tramite consegna in occasione dei colloqui. Tali misure, invero, rendono sì più difficile l'accesso ad un mezzo di informazione qual'è la stampa, e ciò al pari del provvedimento di diniego di spostamento del televisore, ma, diversamente da questo, sono motivate dal legittimo intento di salvaguardare le esigenze di prevenzione poste a base del regime, al fine di evitare che lo scambio di libri possa fungere da canale di transito per messaggi criptati diretti all'esterno (o provenienti dall'esterno), minacciando

con ciò la “tenuta stagna” dell’istituto *extra ordinem*. Del resto, tanto la Corte di cassazione¹⁸, quanto la Consulta¹⁹ hanno affermato la legittimità di tali prescrizioni. In aggiunta a quanto detto sin qui, possiamo poi osservare come allo sforzo eccessivo che il detenuto dovrebbe sostenere per ricavare una migliore visione delle immagini corrisponda, al contrario, uno sacrificio minimale per l’amministrazione penitenziaria, la quale – afferma il Magistrato di sorveglianza reggiano – potrebbe installare l’apparecchio in una posizione compatibile con le esigenze del soggetto *in vinculis* semplicemente praticando dei fori nella parete ovvero, comunque, adottando una delle agevoli soluzioni che oggi il mercato offre. Peraltro, è verosimile ritenere che accorgimenti di tal fatta, dettati dalla necessità di adeguare gli strumenti della vita carceraria alle esigenze dei singoli detenuti, pur non appartenendo alla quotidianità, nemmeno possano dirsi del tutto eccezionali o straordinari, giacché eccezionali o straordinari non possono ritenersi, in carcere più che fuori, i problemi alla vista, come, tra l’altro, testimonia il fatto che le citate Regole penitenziarie europee sanciscano il diritto per ogni detenuto di disporre di servizi di dentisti e, appunto, di oculisti specializzati²⁰. Dentisti e oculisti: non certo due categorie a caso.

E ancora: deve ritenersi priva di alcun rilievo la circostanza che il reclamante sia sottoposto al regime detentivo speciale di cui all’art. 41-*bis* comma 2 ord. penit. L’istituto, come noto, rappresenta uno strumento di particolare importanza nel contrasto alla criminalità organizzata e, pur caratterizzandosi per la “durezza” delle misure imposte, non risponde ad esigenze retributive o afflittive, bensì ad istanze securitarie, avendo lo scopo di interdire i collegamenti tra il soggetto *in vinculis* e la compagine delinquenziale operante all’esterno del carcere. Ciò non esclude che i detenuti nei cui confronti è applicata la disciplina *extra ordinem* possano accedere a quel canale di informazione che è rappresentato dalla TV. D’altronde, le stesse circolari ministeriali vigenti in materia di 41-*bis* prevedono che tutte le camere di detenzione siano dotate di televisori forniti dall’amministrazione (privi di televideo o muniti di sistemi che ne inibiscono la funzionalità) e che ai detenuti sia consentita la visione dei principali canali della rete nazionale, vale a dire il pacchetto “Rai” (1-2-3-4-5, News, Movie, Scuola, Storia, Rai sport 1 e 2, Premium, YoYo, Gulp), Canale 5, Rete 4, Italia uno, La7, Cielo, Iris e TV 2000²¹.

L’applicazione del regime differenziato non impedisce, dunque, di avvalersi di quegli «altri mezzi di informazione» di cui ragiona l’art. 18 ord. penit., tra i quali va certo annoverata la televisione²², come, tra l’altro, suggeriscono le Regole

¹⁸ V., *ex plurimis*, Cass., Sez. I, 27 settembre 2013, n. 42902, P.M. in proc. Cesarano.

¹⁹ Corte cost., 26 maggio 2017, n. 122.

²⁰ Consiglio d’Europa, *Raccomandazione R (2006) 2 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulle Regole penitenziarie europee*, Regola n. 41, par. 5.

²¹ Da ultimo, circ. 2 ottobre 2017, n. 3676/6126.

²² Cfr. C. SANTINELLI, *sub art. 18 ord. penit.*, in F. DELLA CASA, G. GIOSTRA, *Ordinamento penitenziario commentato*, (a cura di F. DELLA CASA), Padova, 2015, p. 230.

penitenziarie europee²³. Eventuali restrizioni, potrebbero evidentemente essere imposte, per ragioni di ordine e sicurezza pubblica, soltanto con provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 18-ter ord. penit., alla medesima stregua di quanto avviene con riferimento alla prescrizione, spesso applicata ai detenuti sottoposti al "carcere duro", che preclude loro la ricezione di quotidiani locali riportanti la cronaca della zona da cui costoro provengono²⁴.

È peraltro verosimile ritenere che la televisione assuma, con riferimento a questi soggetti, un particolare valore, dettato dal fatto che gli stessi, come noto, salvo rarissime eccezioni, sono assegnati in celle singole, all'interno della quali devono permanere per 22 ore al giorno, giacché l'art. 41-bis comma 2-quater lett. f) ord. penit. limita nei loro confronti la permanenza all'aperto ad una durata non superiore alle due ore giornaliere. L'assenza di un compagno di stanza, unita alle limitazioni che l'applicazione del regime differenziato impone, quali, ad esempio, l'impossibilità di cuocere cibi²⁵, porta a ritenere che la TV, al pari della lettura, dello studio, ecc. costituisca uno strumento di "occupazione" e di svago, tanto più importante, quanto minore è l'offerta di attività in senso lato ricreative.

In conclusione, pare quindi potersi affermare che l'amministrazione penitenziaria sia tenuta a consentire un adeguato accesso ai mezzi di informazione, ed in particolare, alla televisione, non potendo, per contro, adottare provvedimenti che, nei fatti, si risolvano nella surrettizia negazione del diritto ad informarsi ovvero ne rendano immotivatamente gravoso l'esercizio.

²³ Consiglio d'Europa, *Raccomandazione R (2006) 2 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulle Regole penitenziarie europee*, Regola n. 24, par. 10, cit.

²⁴ Per tutte, Cass., Sez. I, 11 gennaio 2013, n. 6322, Pesce.

²⁵ In merito al divieto di cuocere cibi previsto *expressis verbis* dall'art. 41-bis comma 2-quater lett. f) ord. penit. è stata recentemente sollevata la questione di legittimità costituzionale dal Mag. Sorv. Spoleto, 9 maggio 2017, n. 217.